DIT n. 144/2023

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante *"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante *"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante *"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo, 1975, n. 70"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante *"Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, ed in particolare, l'art. 4, comma 1, che ha istituito l'*Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro* (*ANPAL*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, concernente *"Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro"*;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"*, ed in particolare l'articolo 6-*ter* il quale al comma 1, lettere a) ed e), prevede che la Direzione generale delle politiche attive del lavoro *"a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; e) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro"*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il Protocollo d'intesa per la realizzazione del *"Sistema digitale per migliorare l'efficienza del mercato del Lavoro"*, sottoscritto, unitamente al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (*MID*), in data 22 maggio 2020 e, in particolare, il relativo art. 3;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'articolo 46, commi da 2 a 4;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

VISTO il proprio decreto 29 dicembre 2022, n. 229, recante *"Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2023"*;

VISTO il decreto- legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante *"Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito con modificazioni dalla legge. 3 luglio 2023, n. 85;*

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e in particolare, l'art. 3,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

EMANA

IL SEGUENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'
DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER L'ANNO 2023

1. Premessa

Il presente Atto individua gli indirizzi ministeriali per la programmazione delle attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per l'anno 2023 e intende definire gli orientamenti dell'Agenzia vigilata, al fine di renderli coerenti rispetto alle politiche generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché utili ad implementare i risultati delle nuove attività e di quelle già avviate nell'anno 2022.

ANPAL dovrà, pertanto, tener conto del presente Atto nella predisposizione e/o aggiornamento dei vari documenti programmatici, valorizzando i contributi resi dall'intera struttura ai fini del conseguimento degli obiettivi.

ANPAL, nell'impostare e realizzare le attività assegnate dalla legge, dovrà prevedere opportuni confronti e condivisione con il Segretariato Generale e con le Direzioni Generali del Ministero in relazione alle materie e attività di competenza delle stesse, sia nella fase di programmazione delle attività sia in quella di realizzazione delle attività programmate. L'ANPAL dovrà assicurare una costante attività informativa sulle azioni e le attività programmate, attraverso l'invio di relazioni e report documentali motivati che attestino lo stato di avanzamento delle attività e l'evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si raccomanda, inoltre, per quanto attiene alle attività di monitoraggio di cui l'Agenzia è diretta intestataria, di attuarle in termini di analisi complete e idonee ad offrire un quadro esaustivo delle misure, il relativo impatto economico e, quindi, a porre in evidenza eventuali criticità meritevoli di intervento.

ANPAL dovrà, altresì, garantire un adeguato flusso informativo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adotterà ogni iniziativa dovesse rivelarsi necessaria per consentire al Ministero di vigilare sulla realizzazione, da parte dell'Agenzia, dei servizi delle politiche attive che costituiscono la finalità per la quale le risorse

nazionali ed europee vengono gestite e/o destinate alla stessa.

In considerazione del disposto trasferimento di funzioni dall'Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le linee programmatiche definite con il presente atto debbono considerarsi nei limiti e compatibilmente con gli effetti del rinnovato contesto normativo e ordinamentale.

2. Il contesto normativo.

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riformato l'organizzazione complessiva dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, istituendo l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e una Rete nazionale dei servizi e delle politiche attive, volta a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale e ad assicurare l'esercizio unitario delle connesse funzioni amministrative.

L'ANPAL, cui spetta il ruolo di coordinatore della suddetta Rete nazionale, è un soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Sotto il profilo dei ruoli, il decreto istitutivo affida l'indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle Regioni e alle Province autonome, per le parti di rispettiva competenza.

La Rete nazionale delle politiche attive, secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva, ha il compito di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale nonché il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento e reinserimento al lavoro.

Si tratta di un obiettivo prioritario, riferibile alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, fissato dalla Costituzione all'art. 117, comma 2, lettera m), ed esplicitato dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che identifica i livelli essenziali delle prestazioni nel campo delle politiche attive del lavoro.

I livelli essenziali delle prestazioni – prescindendo dai confini dei governi locali – devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e implicano un'intensa e leale collaborazione istituzionale tra tutti i livelli di governo.

3. Il contesto economico e sociale

La crisi epidemiologica da COVID-19 ha avuto un considerevole impatto sui nostri sistemi economici e sociali che, per quanto mitigata nelle scorse annualità dalle misure adottate dal Governo, ha comportato una profonda recessione dell'economia italiana che, pur avendo registrato una netta ripresa, dovrà per il futuro misurarsi con prospettive ancora sfavorevoli.

Il contesto appare tuttora, infatti, estremamente mutevole e fortemente condizionato dal marcato rallentamento dell'economia globale e di quella europea anche in considerazione delle implicazioni legate alla guerra in Ucraina e alla conseguente crisi, che hanno impattato sull'approvvigionamento delle materie prime, sulla catena del valore e prodotto l'attivazione della spirale inflattiva rendendo necessario il sostegno delle famiglie e delle imprese anche attraverso la revisione di strumenti varati nel corso dell'emergenza Covid (come per il caso del Reddito di cittadinanza), nonché la creazione di strumenti ulteriori più rispondenti alla nuova fase di crisi.

Complessivamente, dall'estate 2022 si è cominciato a registrare un rallentamento del mercato del lavoro, che presenta elementi di crescita solo per il Centro Nord.

Nel progressivo passaggio da una fase di protezione del tessuto economico-sociale ad una fase di rilancio della crescita, un ruolo centrale deve essere attribuito alle politiche attive del lavoro, snodo cruciale nell'inevitabile processo di riorganizzazione delle attività economiche e di cambiamento che, con ogni probabilità, accelererà dinamiche strutturali – si pensi alle sempre più penetranti forme di digitalizzazione delle attività – già in corso nel mercato del lavoro.

In questo scenario, in coerenza con le priorità indicate nell'atto di indirizzo ministeriale per l'anno 2023, è fondamentale rafforzare gli obiettivi delle politiche attive per il lavoro, volti all'efficientamento del sistema con azioni mirate ad accompagnare gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori nelle transizioni che i cambiamenti del mercato del lavoro necessariamente comportano:

- miglioramento della dimensione di occupabilità;
- potenziamento delle opportunità di ricerca;
- ampliamento delle probabilità di trovare una congrua occupazione.

Occorre, altresì, valorizzare gli strumenti e i programmi messi a disposizione dall'Unione Europea, a partire dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fino al Fondo Sociale Europeo Plus che, nel 2023, si avvia ad un nuovo ciclo di programmazione.

4. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Nell'ambito del quadro sopra delineato, le risorse del PNRR potranno dare un contributo significativo, in particolare per l'attuazione degli interventi connessi alla riforma delle politiche attive e della formazione, di cui alla Missione 5 (*M5C1.1*) del PNRR e, nello specifico, il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), adottato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 5 novembre 2021, e il Piano Nazionale per le Nuove Competenze adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 dicembre 2021.
Il richiamato intervento di riforma, delineato nell'ambito del PNRR, ha l'obiettivo di introdurre una riforma integrata delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale di inserimento e reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

5. Piano nazionale per le nuove competenze

Il Piano Nazionale per le Nuove Competenze (PNC), inserito nel PNRR come parte della riforma "1.1 *Politiche attive del lavoro e formazione*", di cui alla citata Missione 5 - C1, costituisce la cornice di

coordinamento strategico per fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti, in particolare, dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia, anche individuando livelli essenziali in termini di personalizzazione, accessibilità e spendibilità dell'offerta formativa che devono essere rispettati per il complesso delle attività di promozione della formazione nel nostro Paese.

Il Piano individua i seguenti Programmi Nazionali guida per orientare le politiche future in relazione a specifici target:

- il **Programma di riforma Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori (GOL)**, rivolto ai soggetti privi di occupazione;
- **Il Programma di investimento Sistema Duale (SD)** con i giovani quale popolazione target.

Nel medesimo quadro di coordinamento strategico si colloca anche il **Fondo Nuove Competenze (FNC)**, volto a promuovere i necessari aggiornamenti delle competenze dei lavoratori occupati.

L'ANPAL è chiamata a svolgere un ruolo centrale in questi processi di riforma, in alcuni casi come principale soggetto attuatore, come già sta avvenendo per l'attuazione degli interventi a valere sul **Fondo Nuove Competenze**, altrimenti fornendo il necessario supporto al Ministero nella definizione delle *policy*, oppure esercitando il ruolo di coordinamento della **Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro**.

Per il 2023 l'Agenzia dovrà, quindi, orientare la propria attività all'implementazione di questi processi, ai quali il PNRR nell'ambito della Missione 5, Componente 1, destina il budget di 4,4 miliardi di euro.

Segnatamente, sugli interventi di rafforzamento e riforma delle politiche attive, all'ANPAL spetta il monitoraggio dei dati fisici e procedurali, la produzione di note periodiche, la vigilanza sull'avanzamento complessivo dei Programmi, compreso quello finanziario, e sulla corretta ed efficace attuazione degli interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome, che rimangono le dirette responsabili dell'utilizzo delle risorse.

L'Agenzia, nello svolgere tali attività, è chiamata ad operare in stretto raccordo con la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro e con gli Uffici dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero.

Al fine di consentire il costante monitoraggio della gestione delle risorse affidate a codesta Agenzia, verranno periodicamente operate delle rilevazioni funzionali alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa in considerazione degli obiettivi normativamente fissati.

ANPAL, grazie all'attivazione di sistemi di monitoraggio periodici ed analitici, dovrà prevenire o rimuovere potenziali situazioni disfunzionali e di irregolarità attraverso l'adozione, in costante confronto con le amministrazioni, di efficaci e specifici strumenti di intervento.

ANPAL, inoltre, nell'ambito delle proprie attività di verifica, dovrà elaborare sistemi di interscambio informativo con le imprese che abbiano fatto accesso alle misure, al fine di descrivere un quadro preciso e puntuale in ordine alle strategie intraprese e alle attività innovative svolte dagli attori del settore. L'Agenzia dovrà pertanto strutturare attività di profilazione capaci di offrire una rappresentazione chiara del contesto socio–economico e territoriale e, quindi, valutare costantemente la capacità delle imprese di garantire e, se possibile, rafforzare l'occupazione nelle aree geografiche di rispettiva pertinenza.

L'ANPAL dovrà, inoltre, contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Ministero del Lavoro definiti in coerenza con il **Piano nazionale per le nuove competenze**, con una azione integrata che punti allo sviluppo ed alla crescita delle competenze delle persone giovani e adulte.

A tal fine sarà necessario proseguire gli interventi finalizzati a:

- ✓ la revisione della *governance* del sistema della formazione professionale in Italia, mediante intese ai diversi livelli di governo e tra le diverse amministrazioni competenti, al fine di garantire l'accesso a una formazione adeguata e di qualità su tutto il territorio nazionale, definendo standard uniformi e rafforzando il sistema di certificazione delle competenze;
- ✓ il rafforzamento della rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale, promuovendo accordi tra Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), Centri per l'impiego e Comuni per consentire l'accoglienza, la presa in carico e le possibili azioni di orientamento a favore della popolazione adulta in attesa di una collocazione/ricollocazione lavorativa;

- ✓ la costruzione di partenariati pubblico-privati sul modello delle *Corporate Academy*, una volta individuati territori e settori ritenuti strategici su cui è prioritario l'intervento, in linea con il **Patto per le competenze** recentemente varato dalla Commissione UE.

In coerenza con le priorità indicate nel presente Atto, particolare attenzione dovrà essere prestata, inoltre, alla promozione di percorsi di politica attiva del lavoro rivolti ai gruppi in condizioni di particolare vulnerabilità.

La collaborazione con Regioni, Province autonome ed enti locali per una programmazione integrata delle misure dovrà essere rinnovata e potenziata, valorizzando anche il contributo delle parti sociali ed economiche e del Terzo settore, nell'ottica di un partenariato multilivello e multi-attore per l'integrazione.

L'ANPAL è chiamata ad assicurare la piena continuità nel supportare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'attuazione delle politiche volte a promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona, sancito con l'art. 4, commi da 51 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze, acquisite nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

In coerenza con ciò, facendo seguito alla *"Dichiarazione di Osnabrück relativa all'istruzione e alla formazione professionale come fattore abilitante della ripresa e delle transizioni giuste verso l'economia digitale e verde"*, approvata il 30 novembre 2020 dai Ministri responsabili dell'istruzione e formazione professionale degli Stati membri dell'UE e a quanto indicato con la *"Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza"* (c.d. Raccomandazione VET), l'ANPAL dovrà supportare il Ministero sia nella implementazione della strategia nazionale per l'apprendimento permanente degli adulti, definita nel **Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta**, approvato in Conferenza Unificata l'8 luglio 2021, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio 19 dicembre 2016 *"sui percorsi di miglioramento dei livelli di competenze: nuove opportunità per gli adulti"*, sia nell'elaborazione e attuazione di politiche finalizzate al rafforzamento e alla modernizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale nell'ottica dell'implementazione delle misure definite nel **Piano Nazionale di**

Implementazione (NIP) della citata *Raccomandazione VET* e della *Dichiarazione di Osnabrück*, approvato in Conferenza Unificata il 2 marzo 2023, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati, in complementarietà all'attuazione del Piano nazionale per le Nuove Competenze. Tale strategia si è resa ancor più necessaria in considerazione dell'elevato numero di lavoratori adulti, muniti di scarse competenze professionali di base.

L'ANPAL, inoltre, assicurerà la continuità delle attività in qualità di Punto di Contatto Nazionale degli strumenti europei in materia di trasparenza delle competenze, delle qualificazioni e dell'orientamento Europass, EQF e Euroguidance. In esito all'adozione delle *"Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di certificazione delle competenze"* (SNCC), adottate con Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021, l'Agenzia proseguirà la sua attività quale Punto Nazionale di coordinamento EQF (Quadro europeo delle qualifiche) ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018, attuando le procedure di referenziazione delle qualificazioni al QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni). Tale attività sarà svolta anche in funzione dell'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

In particolare, l'Agenzia dovrà coadiuvare il Ministero in relazione all'attuazione delle citate linee guida per la certificazione delle competenze correlando le qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) e provvedendo, altresì, a coordinare le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e quelle di cui all'articolo 9 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, di competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto.

6. Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)

Nell'ambito generale delle misure legate al PNRR, nel 2021, è stato adottato il Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Il PNRR ha assegnato al Programma GOL, fino al 2025, 4,4 miliardi di euro complessivi e ha ripartito alle Regioni e Province Autonome risorse per 880 milioni di euro, pari al 20% del totale. Obiettivo finale del Programma GOL è il coinvolgimento, al 2025, di 3 milioni di lavoratori, per 800 mila dei

quali deve essere prevista attività di formazione, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali.

Rispetto all'assegnazione di queste risorse agli enti territoriali suddetti, ANPAL svolge un ruolo di coordinamento, che impegna l'Agenzia in un'azione complessiva di accompagnamento all'implementazione del Programma.

La platea del Programma è rappresentata prioritariamente da persone in cerca di occupazione soggette alla cd. condizionalità: in particolare, beneficiari di ammortizzatori sociali, quali NASPI o DIS-COLL, e percettori del reddito di cittadinanza. Per questi beneficiari, si prevede nell'ambito del PNRR l'inserimento nelle misure di politica attiva entro quattro mesi dalla maturazione del diritto al sussidio.

Rappresentano anche un target del Programma i beneficiari di ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla recente riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nell'ultima Legge di Bilancio. Più in generale, e con il concorso di ulteriori risorse provenienti dal Programma nazionale *"Giovani, donne e lavoro"*, cofinanziato dal FSE+, il Programma ha come obiettivo il raggiungimento di lavoratori fragili o vulnerabili, anche non beneficiari di sostegno al reddito, quali i giovani *under* 30, le donne in condizioni di svantaggio, le persone con disabilità, i lavoratori *over* 55, i disoccupati di lunga durata. Inoltre, il Programma si rivolge anche ai disoccupati con minori *chances* occupazionali e ai lavoratori con redditi molto bassi (c.d. *working poor*).

Il Programma individua cinque tipologie di percorso:

1. reinserimento lavorativo per coloro più vicini al mercato del lavoro;
2. aggiornamento (*upskilling*) per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili;
3. riqualificazione (*reskilling*) per lavoratori lontani dal mercato e competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti;
4. lavoro e inclusione nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa;
5. ricollocazione collettiva, per gruppi di lavoratori coinvolti in crisi aziendali.

Il Programma intende offrire percorsi di politica attiva personalizzati sulla base di un sistema innovativo di *assessment* quali-quantitativo che individua il bisogno della persona e il percorso di politica attiva più idoneo. Le modalità attuative a livello territoriale sono state definite in Piani di attuazione regionali (PAR), adottati dalle Regioni e Province autonome e approvati dall'ANPAL, sostanzialmente nel primo trimestre del 2022.

Conclusa la fase di avvio del Programma, caratterizzata da un modello di governance partecipata, e che si è rivelato adeguato al raggiungimento dei primi target definiti con la Commissione europea, è necessario che la misura resti sempre aderente al contesto del lavoro soprattutto in questa fase di cambiamento al fine di raggiungere i target quantitativi e di spesa.

Il Programma deve effettivamente rappresentare l'occasione di innalzamento dell'offerta delle politiche attive e quindi raggiungere i target concordati a livello europeo, attraverso un suo indirizzamento verso il reale bisogno formativo delle imprese, anche valorizzando modalità vicine al modello "Duale", mediante un monitoraggio sui profili maggiormente richiesti dal sistema produttivo al fine di scongiurare il rischio di attivazione di corsi di formazione che non trovano adeguata risposta nel mondo produttivo.

Occorre altresì potenziare iniziative rivolte al lavoro autonomo, all'autoimpiego e all'auto impresa, da considerarsi come misure ordinarie di attivazione al lavoro, favorendo accordi con enti specializzati per processi formativi rivolti al mondo della microimpresa e al lavoro autonomo, anche rafforzando l'accompagnamento da parte dei servizi per il lavoro, e degli specialisti, verso la costruzione di un percorso imprenditoriale nonché verso l'accesso al credito.

6.1 Assessment e Skill Gap Analysis

Con Deliberazione n. 5 del 9 maggio 2022 ANPAL ha adottato una nuova metodologia di profilazione quantitativa e qualitativa (il c.d. *assessment*) nonché un nuovo quadro di standard dei servizi e delle relative Unità di Costi Standard (UCS), adeguati agli obiettivi di GOL. La nuova procedura di *assessment*, utilizzata dagli operatori di tutte le Regioni e Province Autonome a partire da giugno 2022, ha uniformato con più rigorosi standard di servizio le modalità di erogazione dei servizi connessi con i relativi livelli essenziali delle prestazioni da parte degli operatori dei Centri per

l'impiego. L'esito dell'*assessment* è una proposta di percorso d'inserimento o di formazione che viene condivisa e sottoscritta dai lavoratori nel Patto di servizio personalizzato.

In considerazione del ruolo centrale del processo di assessment, è necessario che questo sia oggetto di costante valutazione ed aggiornamento al fine di intercettare con efficacia problematiche nuove e complesse.

Inoltre, per gli utenti avviati ai percorsi di *upskilling/reskilling* ANPAL e ANPAL Servizi, in collaborazione con le Regioni, stanno elaborando i servizi di *skills gap analysis* volti a garantire un indirizzamento alle offerte di apprendimento coerenti con il profilo professionale e formativo degli utenti nonché una adeguata personalizzazione dei percorsi rispetto alle competenze pregresse degli individui. Parimenti lo sviluppo in corso, da parte di ANPAL e ANPAL Servizi, di un cruscotto informativo e interattivo di *labour market intelligence* supporterà operatori e utenti nell'orientamento verso le offerte di lavoro e le opportunità di apprendimento esistenti e sulle tendenze evolutive del mercato del lavoro nazionale e territoriale.

6.2 Beneficiari raggiunti dal Programma e conseguimento dei target PNRR e Nazionale (Situazione al 31 dicembre 2022)

Si considerano raggiunti dal Programma gli individui che hanno presentato una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alle misure di politica attiva, si sono recati presso i Centri per l'impiego, hanno ricevuto un *assessment* quali-quantitativo – da qualificarsi quale orientamento di base ai sensi della delibera 5 dell'ANPAL – e hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato con l'individuazione di uno tra i quattro percorsi previsti in GOL.

A fine anno 2022 il numero complessivo dei partecipanti al Programma è di 709.127, valore che ha più che raddoppiato il tasso di conseguimento del target condiviso con la Commissione europea in sede di PNRR, pari a 300 mila beneficiari. Tale target è stato redistribuito per quote tra le Regioni e le Province Autonome dal DM del 5 novembre 2021, il medesimo con il quale è stato adottato il Programma. A livello complessivo di totale Italia il target PNRR è stato raggiunto già ad inizio ottobre 2022, mentre al 31 dicembre 2022 tutte le Regioni hanno raggiunto il target PNRR loro assegnato.

A livello nazionale si è poi voluto individuare un target più ambizioso, pari al doppio di quello previsto dal PNRR (cioè 600 mila beneficiari). Anche questo obiettivo è stato raggiunto a livello complessivo in anticipo, già a fine novembre. Rispetto alla ripartizione regionale di tale target nazionale, alla fine dell'anno sono sedici le Regioni che lo hanno già raggiunto.

*

Considerati il ruolo di riforma svolto dal Programma GOL e i risultati raggiunti nel 2022, l'Agenzia, per il 2023, dovrà continuare a sostenere il Programma attraverso un'azione di accompagnamento e affiancamento dei soggetti coinvolti, di monitoraggio dell'avanzamento fisico e procedurale, di vigilanza sull'avanzamento complessivo, compreso quello finanziario e di controllo, e sulla corretta ed efficace attuazione degli interventi, anche garantendo il necessario supporto tecnico al Ministero del lavoro e le attività connesse ai fini del riparto annuale delle risorse. Inoltre, l'ANPAL dovrà proseguire, con le Regioni, nello sviluppo e nella piena messa in esercizio degli strumenti in sussidiarietà che possono meglio supportare la scelta personalizzata dei percorsi formativi e facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, integrandoli con la contestuale messa in esercizio del Fascicolo elettronico del lavoratore, strumento essenziale per progredire verso la digitalizzazione dei servizi a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Inoltre, per il 2023, l'ANPAL dovrà svolgere un'analisi attenta dell'applicazione dello strumento di *assessment*, al fine di migliorarne la capacità di profilazione anche sulla scorta di osservazioni che provengono dai territori e in vista di una rimodulazione di detto strumento per garantire una maggiore aderenza degli interventi di politica attiva alle caratteristiche sia dei beneficiari che del mercato del lavoro territoriale e delle imprese ivi operanti.

Alla luce di quanto sopra riportato, nel 2023 l'ANPAL dovrà proseguire le attività collegate al monitoraggio dell'attuazione del Programma in relazione ai diversi obiettivi, *milestone* e target anche attraverso e il rilascio di note e rapporti periodici. Dovrà, altresì, avviare le attività per la valutazione dell'efficacia dei percorsi GOL. La finalità è quella di evidenziare l'implementazione dei servizi e delle misure previste da GOL, nonché il numero e le caratteristiche dei beneficiari raggiunti,

i percorsi e i servizi erogati e gli effetti di tali percorsi di politica attiva sulla condizione occupazionale dei partecipanti al Programma.

7. Il Fondo Nuove Competenze

Le azioni del **Fondo Nuove Competenze** si inseriscono nell'ampio contesto di riforma che il Governo intende continuare a dedicare al settore della formazione professionale.

Il Fondo Nuove Competenze, istituito con l'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in piena crisi pandemica, prevede intese di rimodulazione dell'orario di lavoro volte a convertire quota parte dell'orario – il cui costo resta a carico del Fondo – per l'attivazione di percorsi formativi, a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Inizialmente, il Fondo è stato finanziato per complessivi 1.330 milioni di euro, di cui 730 milioni a valere su PON SPAO e REACT EU e 600 milioni a valere su risorse del bilancio dello Stato.

A novembre 2020 è stato pubblicato da ANPAL il primo avviso con scadenza per la presentazione delle istanze al 30 giugno 2021.

La gestione del Fondo Nuove Competenze relativamente all'avviso scaduto al 30 giugno 2021 è avvenuta in due fasi: una prima che ha consentito di ammettere a valutazione le istanze presentate entro il 31 maggio 2021 ed una seconda fase che, a seguito del rifinanziamento formalizzato con Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 1° febbraio 2022, ha consentito di ammettere a valutazione tutte le istanze presentate entro il 30 giugno 2021, precedentemente escluse per esaurimento dei fondi.

Nel 2022, a seguito del citato decreto di rifinanziamento, è stato possibile prendere in esame tutte le istanze presentate entro il 30 giugno 2021 e, al 31 dicembre 2022, le istanze approvate o rigettate sono state in totale il 95,8% di quelle presentate.

Al 31 dicembre 2022, delle 12.342 istanze approvate hanno presentato richiesta di saldo il 60,9% pari a 7.518. Le istanze con richiesta saldo sospesa o ripresentata per integrazioni sono pari al 35% delle istanze con richiesta saldo.

A seguito della registrazione da parte degli Organi di controllo del Decreto interministeriale del 22 settembre 2022, attuativo dell'art. 11-*ter*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata adottata, il 10 novembre 2022, la seconda edizione del **Fondo Nuove Competenze**. Per tale nuovo Avviso la dotazione è pari a 1.000 milioni di euro a valere su risorse REACT-EU e FSE, confluite sul PON SPAO. Il nuovo Avviso è finalizzato allo sviluppo di nuove progettualità volte a sostenere le unità produttive che, in sede di intesa, pongano in rilievo la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica e/o un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico.

A seguito della conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, con legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stata disposta la possibilità di finanziare anche accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro stipulati nel 2023. Pertanto, con decreto del Commissario Straordinario ANPAL del 24 febbraio 2023, è stata prevista la possibilità di finanziare i citati accordi, incrementando di 180 milioni di euro la dotazione finanziaria dell'avviso a valere sui i residui accertati in relazione alla I edizione del FNC ed estendendo al 27 marzo 2023 il termine per la presentazione delle istanze.

Alla chiusura, sono state presentate istanze da oltre 18mila e 600 imprese, per un totale richiesto di oltre 1,4 miliardi di euro.

L'ANPAL nel 2023, avvalendosi di Anpal Servizi, è chiamata a portare a completamento tutte le attività istruttorie a favore dei datori di lavoro beneficiari degli avvisi relativi alla prima e alla seconda edizione delle misure previste dal **Fondo Nuove Competenze** come integrate e rafforzate dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, anche alla luce delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che all'art. 22-*quater* proroga a tutto il 2023 l'operatività del Fondo Nuove Competenze.

ANPAL dovrà trasmettere alla Direzione generale delle politiche attive del lavoro relazioni inerenti alle azioni volte al conseguimento degli obiettivi programmati nonché fornire periodiche rendicontazioni circa lo stato di raggiungimento dei target, favorendo, a tal fine, l'implementazione

di un sistema informatizzato di monitoraggio che rilevi in modo sistematico i principali *outcome* delle attività dell'Agenzia.

A richiesta degli organi di vigilanza, l'Agenzia dovrà fornire ogni utile informazione sulle tipologie di prestazioni, sui partecipanti alle politiche attive e sui risultati conseguiti per ciascuna misura adottata, anche attraverso la produzione di specifici prospetti anagrafico-professionali.

8. Formazione

Al fine di consentire ai giovani, ancora inseriti in un percorso di diritto-dovere all'istruzione e formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro acquisendo competenze spendibili e accorciando i tempi di passaggio tra l'esperienza formativa e quella professionale, nell'ottica di un'efficace transizione fra il mondo della scuola e quello del lavoro, l'ANPAL in raccordo con Anpal Servizi S.p.A. e INAPP, dovrà supportare il Ministero del lavoro nel promuovere l'efficiente attuazione, a livello territoriale, del modello di apprendimento duale e dell'apprendistato quale strumento per rilanciare le politiche occupazionali giovanili e contrastare il fenomeno dei giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (c.d. NEET).

L'Agenzia promuoverà lo sviluppo di modelli di riqualificazione della forza lavoro per il rafforzamento delle competenze e per l'eliminazione dello *skill gap* , con particolare riferimento agli ambiti del settore digitale, in costante raccordo con le esigenze formative richieste dalle imprese, per il tramite di modelli didattici ed organizzativi che prevedano una stretta sinergia fra i sistemi formativi regionali e le realtà produttive, favorendo il coinvolgimento anche degli attori privati del settore della formazione, al fine di costituire reti di partenariato formativo settoriale altamente qualificate e specializzate.

In adempimento di quanto stabilito dalle *"Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento"* di cui all'Accordo del 25 maggio 2017 sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel 2023 l'ANPAL, in raccordo con INAPP, dovrà proseguire nello svolgimento dell'attività di monitoraggio dei tirocini extracurriculari. In particolare, il rapporto di monitoraggio, a partire dalle informazioni acquisite dall'Archivio delle Comunicazione Obbligatorie del Ministero del Lavoro, è volto a consentire di

rilevare le consistenze dei tirocini attivati e degli individui, aziende, promotori coinvolti, nonché di rilevare gli esiti occupazionali dei tirocini mediante la verifica della condizione occupazionale degli stessi successivamente alla conclusione dell'esperienza.

Inoltre, con riferimento alla formazione Professionale e ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, l'ANPAL dovrà proseguire le attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione delle attività di formazione continua finanziate e gestite dai citati Fondi Paritetici Interprofessionali e dalle Regioni (tramite la programmazione FSE, nonché il percorso 5 di GOL) anche ai fini della predisposizione dei contributi di ANPAL alla redazione del Rapporto annuale sulla Formazione Continua in Italia che, nel tempo, si è andato ampliando alle *policies* dell'apprendimento permanente e che costituisce il riferimento per la *"Relazione sulla formazione continua in Italia"* ai sensi dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

9. Il collocamento mirato delle persone con disabilità

Nel contesto attuale specifica attenzione deve essere rivolta ai lavoratori più fragili e, in particolare, alle persone con disabilità.

Nell'ambito delle attività relative al collocamento delle persone con disabilità, in forza dell'art. 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rubricato *"Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro"*, l'Agenzia esercita un ruolo di coordinamento del collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Alle Regioni e alle Province autonome sono attribuiti i compiti relativi alla gestione operativa dei servizi per il collocamento delle persone con disabilità, mentre al Ministero del lavoro è affidato un ruolo di indirizzo generale, di interpretazione della normativa, nonché di monitoraggio dell'attuazione della medesima.

Resta prioritario, nel ruolo di coordinamento della Rete dei servizi per il lavoro di competenza dell'Agenzia, l'obiettivo di promozione – presso le Amministrazioni regionali, e segnatamente con riferimento all'attività dei Centri per l'Impiego – di interventi, volti all'integrazione e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità in un'ottica di salvaguardia dei livelli essenziali delle

prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In particolare, si dovrà valutare se la profilazione quantitativa tenga debitamente conto degli ostacoli che le persone con disabilità incontrano nell'inserimento lavorativo, così come dovrà essere oggetto di specifica attenzione l'attuazione territoriale, ed eventuale necessità di aggiornamento anche nell'ambito del Programma GOL, delle Linee guida per gli operatori dei Centri per l'impiego relativamente alla profilazione qualitativa, già approvate con delibera del CdA dell'ANPAL n. 19 del 2018 e a suo tempo redatte, con riferimento alla condizione precipua delle persone con disabilità, congiuntamente alle strutture competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni.

10. Monitoraggio del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego

Tra i compiti assegnati dall'Atto di indirizzo del Ministro all'Agenzia per il 2022 vi è il supporto al Ministero, in particolare alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro, attraverso il monitoraggio del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego, di cui all'art.12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e la valutazione di determinati ambiti informativi disponibili e considerati di rilievo per l'implementazione dello stesso Piano.

ANPAL ha proseguito, nel 2022, l'attività di monitoraggio dei Servizi per l'impiego con la realizzazione di una nuova edizione dell'Indagine nazionale sui Centri per l'impiego. Questa attività ha un carattere ricorrente e coinvolge l'intera platea dei CPI attivi sul territorio italiano mediante la somministrazione di questionari strutturati con metodologia CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*).

L'indagine punta a ricostruire il quadro aggiornato dei soggetti che operano nei servizi pubblici per l'impiego locali e dei loro modelli organizzativi, per verificare il grado di raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e delineare il profilo operativo di ciascuna struttura.

L'indagine si è conclusa la prima settimana di ottobre 2022 e ha avuto un tasso di risposta del 95,9%, corrispondente a 518 CPI su 540 attivi al momento della rilevazione.

È fondamentale, pertanto, che l'attività dei Centri per l'impiego continui ad essere attentamente

monitorata, per verificare l'attuazione e il rispetto della disciplina in tutte le aree del Paese. Tale attività necessita di essere strutturata con una costante e regolare informativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche secondo flussi di dati che potranno, di volta in volta, essere concordati.

L'investimento diretto al potenziamento del personale dei Centri per l'impiego e per il rafforzamento infrastrutturale degli stessi è ingente e deve essere oggetto di specifica attenzione perché esso venga tradotto in maggiori servizi per i cittadini, anche alla luce dell'inserimento del rafforzamento infrastrutturale dei Centri per l'Impiego tra i "*progetti in essere*" del PNRR nell'ambito degli interventi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ANPAL, pertanto, supporterà il Ministero, in particolare la Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, assicurando il monitoraggio del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego anche con riferimento agli effetti che l'incremento di personale e il rafforzamento infrastrutturale potranno produrre in termini di efficacia degli interventi.

11. Il Fondo sociale europeo e NextGenerationEU

Nella fase attuale, ma anche per i prossimi anni, le risorse che l'UE ha messo a disposizione degli Stati membri nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, inclusive del Fondo Sociale Europeo Plus (ESF+) e del pacchetto NextGenerationEU (NGEU), inclusa la Recovery and Resilience Facility (RRF), di cui al Regolamento (UE) 2021/241, e le risorse del cosiddetto REACT-EU, rappresentano un'occasione per contribuire a trasformare l'economia e creare nuove opportunità nel mondo del lavoro.

Considerati i fini istituzionali dell'ANPAL relativi alla promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, è di fondamentale importanza che l'ANPAL, in continuità con le azioni già in essere, fornisca tutto il supporto necessario sia per la chiusura della programmazione 2014-2020, sia per la definizione degli indirizzi specifici per la programmazione del nuovo ciclo finanziario comunitario 2021-2027, mettendo a fattor comune l'esperienza della programmazione vigente, anche rispetto al superamento di eventuali criticità che hanno rallentato l'attuazione dei programmi territoriali e

nazionali, evidenziando altresì le buone pratiche che possono favorire l'avvio e l'implementazione degli interventi.

Quanto alle attività in qualità di Autorità di gestione dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, l'Agenzia continuerà ad assicurare una sana gestione finanziaria e un monitoraggio attento degli effetti degli interventi finanziati fino alla chiusura di tutte le attività.

12. La nuova programmazione FSE+ e il PN Giovani, donne e lavoro

Con la Delibera 36/2022 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) è stata formalizzata l'approvazione dell'Accordo di Partenariato che avvia la Programmazione dei Fondi europei in Italia per il 2021-2027.

All'Agenzia, in considerazione dei propri fini istituzionali, spetta, anche per il periodo di programmazione dei Fondi che si sta avviando, il ruolo di Capofila del FSE+ che comporta l'accompagnamento delle diverse Autorità di Gestione (AdG) sia nella chiusura della programmazione 2014-2020 sia, in particolare, nell'avvio e nell'implementazione di un FSE rinnovato rispetto al passato. Al contempo, l'Agenzia ricopre il ruolo di Autorità di Gestione del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro (PN GDL), che ha una dotazione finanziaria di circa 5 miliardi di euro.

Con il 2023 il PN GDL dovrà trovare attuazione attraverso quattro priorità:

1. facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro: politiche occupazionali per i giovani;
2. avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle donne, nonché di altre persone vulnerabili lontane dal mercato;
3. nuove competenze per le transizioni digitale e verde;
4. modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

Il nuovo Programma Nazionale agirà, da un lato, in continuità con i due Programmi precedenti e, dall'altro, accompagnerà i processi di riforma previsti nell'ambito del PNRR attraverso il Programma GOL e il FNC. Dovrà quindi essere assicurata la complementarità tra le diverse fonti di finanziamento. In particolare, per GOL i beneficiari sui quali agiscono i c.d. meccanismi di condizionalità, cioè fruitori di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza, riceveranno misure coperte finanziariamente dal

PNRR. Saranno invece destinatari di interventi coperti dal FSE+ coloro che non sono soggetti a condizionalità (ad es. giovani NEET, donne inattive, disoccupati di lunga durata, senza sussidio, persone con disabilità), per i quali subentrano le politiche di "*outreach*".

È previsto il rilascio di rapporti periodici sullo stato di attuazione del **Programma Garanzia Giovani** e approfondimenti valutativi su specifiche misure del Programma stesso.

Nel 2023 si implementeranno, inoltre, le attività propedeutiche all'avvio del nuovo *PN Giovani, donne e lavoro*, con specifico riferimento alle attività di monitoraggio e valutazione.

Nell'ottica di completamento degli studi e delle analisi relative alla programmazione FSE 2014-2020 e ai fini dell'attuazione del Piano di valutazione unitario del PON SPAO e del contributo annuale alla realizzazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) di riferimento, per il 2023 ANPAL dovrà proseguire le attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione di progetti, misure e interventi rivolti alle persone (con particolare riguardo agli incentivi donne e giovani, nonché al Fondo Nuove Competenze). Proseguirà inoltre il supporto statistico-metodologico alle attività di strutturazione, revisione, affinamento e calcolo degli indicatori di riferimento per la programmazione europea. Nello specifico, per il 2023 tale attività dovrà riguardare sia il PON SPAO (FSE 2014-2020) sia il PN Giovani Donne Lavoro FSE+ 2021-2027.

13. Sistemi informativi

L'art. 9, comma 1, lett. g), del Decreto legislativo n. 150 del 2015 conferisce ad ANPAL la funzione di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati. L'art. 13 del medesimo Decreto, prevede che in attesa della concreta realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizzi il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Nell'ottica della realizzazione di quanto previsto dalla normativa, per il 2023 l'attività di ANPAL dovrà dunque puntare sull'evoluzione dei sistemi informativi, perfezionando la funzionalità delle piattaforme di cui si compone il sistema informativo unitario.

Gli interventi di sviluppo prevedono in particolare, l'implementazione del *Fascicolo elettronico del lavoratore*, previsto dall'art. 14 del Decreto legislativo n. 150 del 2015, il quale, in considerazione delle esigenze legate all'implementazione del programma GOL, dovrà registrare in senso dinamico gli interventi realizzati attraverso tale Programma e restituire al lavoratore le relative informazioni. In considerazione dell'interconnessione tra le diverse banche dati, il sistema dovrà altresì registrare e rendere trasparenti le esperienze pregresse, le carriere di istruzione, formazione e lavoro e le competenze maturate da parte del singolo cittadino, anche all'esito di percorsi di formazione breve, e assicurare ai servizi competenti e ad ogni singolo utente un accesso semplice e facilitato alle informazioni anagrafiche, lavorative e formative.

L'implementazione del Programma GOL rappresenta, inoltre, l'occasione per accelerare e portare a compimento il processo di interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e il sistema centrale, in modo da garantire in tempo reale il monitoraggio dell'avanzamento del Programma su tutto il territorio nazionale.

Occorre, altresì, procedere con il completamento del *Sistema informativo della formazione professionale*, finalizzato al monitoraggio ed alla valutazione del Programma Gol, dell'Investimento "*Sistema Duale*" e del Piano Nuove Competenze fino ad arrivare alla valutazione dell'efficacia dei relativi interventi. Nel corso del 2023, l'ANPAL dovrà procedere all'alimentazione dei dati relativi agli interventi di formazione professionale integrandoli nel Fascicolo elettronico del Lavoratore, alla realizzazione dell'interoperabilità del sistema con le altre banche dati delle Amministrazioni centrali e alla individuazione di specifici indicatori di efficacia della formazione sulla condizione lavorativa nel mercato del lavoro.

14. La riforma del Reddito di Cittadinanza

In aderenza all'Atto di indirizzo di cui al DM n. 229 del 29 dicembre 2022, al fine di superare la logica meramente assistenziale della gestione del Reddito di cittadinanza che ha caratterizzato i primi anni

di applicazione della misura, saranno necessari degli interventi volti a collocare, progressivamente, gli attuali beneficiari del Rdc che si trovano nel percorso di reinserimento denominato patto per il lavoro, nell'ambito delle misure di politica attiva e di formazione, GOL e Piano Nuove Competenze.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, in particolare, l'articolo 1, commi 315 e 316, così come novellato dall'art. 13 del decreto- legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge. 3 luglio 2023, n. 85, introduce, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nuovi obblighi a cui devono attenersi i soggetti percettori del Reddito di cittadinanza, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.
All'Agenzia spetta il compito di supportare l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, sia con riguardo agli interventi di formazione che potranno essere avviate a valere su Programma GOL, sia in relazione alla raccolta dei dati e del monitoraggio della frequenza ai percorsi a cui i percettori del Rdc sono iscritti, anche sulla base delle comunicazioni rese dalle amministrazioni e dai soggetti attuatori coinvolti. L'ANPAL è altresì tenuta a monitorare e valutare l'attuazione della norma e a tenerne informato il Ministero del Lavoro anche con periodici report e rapporti.
Assume, inoltre, rilevanza strategica il completamento delle attività avviate, anche in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del *Protocollo d'intesa per la realizzazione del "Sistema digitale per migliorare l'efficienza del mercato del Lavoro"*, sottoscritto, unitamente al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, in data 22 maggio 2020, per la piena definizione della Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 4 del 2019, istitutivo del Rdc. Il decreto ministeriale attuativo della medesima disposizione (DM 2 settembre 2019) ha infatti disciplinato la sola sezione della Piattaforma relativa alla gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalità, mentre resta da attuare la sezione denominata "*Sistema per la fruizione continua dei servizi di accompagnamento*" (art. 4, comma 1, lett. b), del DM 2 settembre 2019), strumento cruciale per facilitare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, che deve integrarsi con i sistemi informativi regionali.
Ai fini dell'attuazione della citata riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, ANPAL porrà in essere altresì le necessarie attività di supporto secondo quanto disposto dal decreto-

legge 4 maggio 2023, n. 48.

15. Attività istituzionali in collaborazione con il Ministero

Nell'ambito delle attività istituzionali, con specifico riferimento al monitoraggio delle politiche deve essere assicurata una continua collaborazione con le strutture competenti del Ministero e, per ciò che concerne la pubblicazione di dati statistici, si ritiene necessario uno stretto coordinamento di dette strutture, in particolare con l'Ufficio di statistica presso il Segretariato Generale.

Nella sfera di comune interesse, in relazione a specifici progetti e iniziative anche di carattere internazionale, potranno essere attivate convenzioni per assicurare la collaborazione anche attraverso il distacco di personale con specifiche professionalità.

Inoltre, ANPAL dovrà realizzare, coordinandosi con la competente Direzione Generale dei Sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica del monitoraggio dati e comunicazione del Ministero vigilante, azioni di comunicazione coerenti con il Piano di comunicazione dell'Amministrazione.

Con riguardo ai sistemi informativi, dovrà essere assicurata l'interoperabilità delle banche dati quale condizione necessaria per garantire il funzionamento del nodo di coordinamento nazionale per lo scambio dei dati in materia di lavoro e lo svolgimento delle attività di monitoraggio assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Più in generale, tale interoperabilità dovrà riguardare gli standard tecnici di tutte le banche dati realizzate dall'Agenzia, non solo quelle "*condivise*", al fine di garantire il funzionamento delle piattaforme digitali, prime fra tutte quelle coinvolte nell'attuale processo di riorganizzazione delle politiche attive del lavoro al fine di facilitare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, nell'ottica della più ampia cooperazione applicativa tra gli attori istituzionali interessati dal processo di riorganizzazione, nonché quella del costituendo sistema informativo per la lotta al caporalato.

Dovrà, altresì, essere garantito lo sviluppo delle piattaforme digitali fondamentali per una rapida ed efficace attivazione delle misure delle politiche attive del lavoro.

In questo ambito, inoltre, è necessario che tutte le attività di monitoraggio sulle politiche effettuate dall'ANPAL, o dall'ente *in house* Anpal Servizi SpA, siano preventivamente comunicate al Ministero.

Ogni altra eventuale iniziativa deve essere portata a conoscenza del Ministero preventivamente, dando priorità a quegli interventi che si realizzano in maniera integrata con l'amministrazione.

16. Trasferimento delle funzioni dell'Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'articolo 3 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha disposto il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa.

Dalla medesima data , il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

Al fine dell'efficace realizzazione del citato processo di trasferimento delle funzioni al Ministero vigilante, l'Anpal dovrà garantire un'intensa e proficua attività di raccordo, coordinamento e scambio dati con Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di evitare pregiudizi e garantire la necessaria continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro da essa svolte, ivi incluse delle attività di utilizzo delle risorse europee anche funzionali all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Agenzia, inoltre, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti, anche di natura contabile. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato

decreto-legge 75/2023, gli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, dovranno deliberare il bilancio di chiusura, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL, da trasmettere, ai fini della successiva approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'Anpal dovrà, altresì, assicurare ogni utile supporto per il descritto processo di trasferimento delle funzioni e del connesso passaggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Roma, 29 NOV 2023

Marina Elvira Calderone

Marina Elvira Calderone